



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

(emanato con D.D. n.190 del 29 marzo 2016, modificato con D.D. n. 109 del 26 febbraio 2019 e da ultimo con D.D. n. 494 del 30 giugno 2022)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle elezioni del Direttore della Scuola Normale Superiore (*di seguito, "Scuola"*), ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Scuola e dell'art. 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e s.m.i.

Art. 2

Individuazione dei candidati e indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Direttore sono indette dal Decano della Scuola.
2. Il Decano indice una procedura per individuare i candidati alla carica di Direttore e a tal fine stabilisce i tempi e le modalità per presentare e ritirare la candidatura. Il decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale della Scuola e diffuso con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza. L'ammissione delle candidature avviene secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

3. Qualora siano presentate una o più candidature valide ai sensi del comma precedente, il Decano, entro cinque giorni dall'atto di cui al successivo art. 5, comma 3, indice la procedura di votazione con decreto pubblicato all'Albo Ufficiale della Scuola e diffuso con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza. Tale provvedimento:

- a) determina l'elettorato attivo;
- b) fissa le date delle votazioni, stabilendo tre sessioni di voto, nonché quella per il ballottaggio nel caso siano state presentate almeno due candidature. Tali sessioni di voto sono intervallate da almeno un giorno lavorativo tra la fine di una sessione e l'inizio della successiva;
- c) indica o rimanda a provvedimenti successivi tutti gli adempimenti collegati allo svolgimento delle elezioni.

L'atto di cui al presente comma è emanato almeno trenta giorni antecedenti alla prima sessione di voto e entro cinque giorni dalla sua emanazione possono essere presentate istanze di rettifica.

4. Le votazioni si tengono nel mese di giugno dell'anno di scadenza naturale del mandato del Direttore in carica. Nel caso di cessazione anticipata del mandato, le elezioni sono indette entro i due mesi seguenti la cessazione.

5. Le votazioni si svolgono con strumenti informatici idonei ad assicurare un voto personale, libero e segreto.

Art. 3

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è costituito:

- a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia della Scuola;
- b) dai ricercatori della Scuola;
- c) dal personale tecnico e amministrativo (compresi i dirigenti e i CEL), a tempo indeterminato e a tempo determinato, della Scuola;

d) dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento della Scuola;

e) dagli assegnisti di ricerca della Scuola.

2. In analogia con quanto previsto dal Regolamento elettorale della Scuola, l'elettorato attivo:

a) spetta ai professori/ricercatori di altre Università che prestano servizio alla Scuola nella misura del 100% mediante convenzione ai sensi dell'art. 6 della L. 240/2010;

b) non spetta al personale tecnico-amministrativo della Scuola che presta servizio presso altri enti in posizione di comando, di assegnazione temporanea o in posizioni equivalenti. L'elettorato attivo spetta al personale dipendente di altri enti pubblici che presta servizio presso la Scuola in posizione di comando, di assegnazione temporanea o posizioni equivalenti;

c) non spetta agli allievi durante il periodo di allontanamento per tempo determinato, quando superiore a tre mesi, per ragioni disciplinari. L'elettorato attivo non spetta altresì agli allievi autorizzati al differimento o alla sospensione dell'attività didattica, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento didattico della Scuola.

3. I requisiti dell'elettorato attivo devono essere posseduti alla data di votazione. A tal fine, quindici giorni prima della prima sessione di voto, il Decano emana un atto di aggiornamento delle liste degli aventi diritto al voto approvate con il decreto di indizione. Dopo l'adozione dell'atto di cui al presente comma possono essere presentate istanze di rettifica entro cinque giorni. Dopo tale data:

- ogni variazione in aumento (nuova assunzione, trasferimento etc.) non produce effetti sull'elettorato attivo;

- ogni variazione in diminuzione (cessazione, trasferimento, ecc.) produce effetti sull'elettorato attivo.

Art. 4.

Elettorato passivo, inconferibilità, ineleggibilità, incompatibilità

1. L'elettorato passivo generale spetta ai professori di prima fascia delle Università italiane che abbiano optato o che, in caso di nomina, optino per il regime d'impegno a tempo pieno e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

2. L'elettorato passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla disciplina legislativa. Dall'elettorato passivo è escluso e quindi versa in condizione di inconferibilità o di ineleggibilità:

a) chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 39/2013;

b) chi sia stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della L. 97/2001 e a cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione, per tutta la durata di questa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/2013;

c) chi sia stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e a cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo, in via permanente. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. 39/2013;

d) chi sia titolare delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/2004, e chi lo sia stato nei dodici mesi anteriori al termine perentorio di presentazione della candidatura;

e) chi sia collocato nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980, dall'art. 7, comma 1, della Legge 240/2010;

f) chi risulti messo a disposizione ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 1592/1933;

g) chi sia collocato fuori ruolo ai sensi della Legge n. 1114/1962, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967, e ai sensi degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/1990;

h) chi sia collocato fuori ruolo a seguito di nomina a Giudice della Corte Costituzionale e componente del Consiglio Superiore della Magistratura;

i) chi abbia subito la sanzione disciplinare della sospensione, di cui al punto 2 dell'art. 87 del R.D. 1592/1933, nei dieci anni antecedenti la data di decorrenza del mandato, ai sensi dell'art. 89, comma 2, del citato R.D. 1592/1933.

3. L'elettorato passivo non spetta al professore ordinario che abbia già ricoperto la carica di Direttore della Scuola, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), della L. 240/2010 e dall'art. 18, comma 5, dello Statuto.

4. I requisiti dell'elettorato passivo differenti dal regime d'impegno a tempo pieno, devono essere posseduti entro il termine perentorio di presentazione della candidatura e successivamente conservati fino al termine della procedura nonché, per il soggetto nominato, per la durata della carica.

5. Sono incompatibili con la carica di Direttore in particolare:

- a) qualunque incarico di natura politica per la durata del mandato e la carica di rettore o di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel MIUR e nell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. s), della L. 240/2010;
- b) la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 39/2013;
- c) gli incarichi di Consigliere Regionale e le aspettative concesse in seguito all'assunzione di cariche di governo o di controllo all'interno delle Regioni e degli enti indicati all'art. 2 del D.lgs. n. 267/2000;
- d) le posizioni previste ai commi 1, 8 e 9 dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 e al comma 1 dell'art. 10 della Legge n. 311/1958;
- e) gli incarichi assunti con l'autorizzazione concessa senza aspettativa ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. n. 382/1980, e gli incarichi assunti, senza aspettativa, ai sensi dei commi 8 e 9 del medesimo articolo;
- f) il congedo di cui all'art. 21 della Legge n. 49/1987;
- g) lo svolgimento in proprio di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Scuola, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013;
- h) lo svolgimento di incarichi che comportino il collocamento in aspettativa obbligatoria (incarichi dirigenziali presso PA, etc.);
- i) lo svolgimento di incarichi dirigenziali presso la Scuola, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 39/2013;
- j) qualunque altra carica prevista dall'art. 27 dello Statuto o dalla normativa applicabile.

Art. 5

Espressione delle candidature, elettorato passivo effettivo

1. Coloro i quali siano in possesso dei requisiti dell'elettorato passivo generale possono presentare alla Scuola la propria candidatura al fine di rendere effettivo l'elettorato passivo della procedura.

2. La candidatura deve essere completa di firma autografa e depositata al Protocollo della Scuola, oppure firmata digitalmente e inviata via pec all'indirizzo protocollo@pec.sns.it, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente art. 2, comma 2. A pena di esclusione, alla candidatura devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) il *curriculum vitae et studiorum*;
- b) il programma di mandato;
- c) la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di ineleggibilità;
- d) la dichiarazione sulla eventuale esistenza di cause di incompatibilità o regime di impegno a tempo definito con l'impegno a rimuovere, prima della nomina ministeriale, tali condizioni;
- e) la dichiarazione con l'espressione di consenso alla pubblicazione sul sito web della Scuola e diffusione dei dati personali contenuti negli atti di cui alle lettere precedenti;
- f) ogni altro documento eventualmente richiesto dal decreto di indizione, di cui al precedente art. 2.

I documenti di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere redatti sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Decano provvede all'ammissione delle candidature, previa verifica da parte del Segretario generale della Scuola della regolarità formale delle candidature pervenute. Il provvedimento è pubblicato all'Albo Ufficiale della Scuola e determina l'elettorato passivo effettivo della procedura. I nominativi dei candidati ammessi saranno indicati sulle schede elettorali digitali.

4. L'ammissione dei candidati viene fatta con riserva della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti per l'elezione e per la nomina.

5. Ciascun candidato può ritirare la propria candidatura entro dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni, mediante rinuncia espressa sottoscritta e presentata al Protocollo della Scuola con le stesse formalità previste per la presentazione della candidatura.

6. L'ammissione delle candidature comporta l'inserimento delle informazioni essenziali utili a identificare il candidato nel sistema informatico di voto affinché siano presenti nella scheda elettorale digitale.

Art. 6

Rinnovo della procedura di individuazione delle candidature o indizione delle votazioni

1. Qualora, a seguito del decreto di cui al precedente art. 2, comma 2, non vi sia stata la presentazione di alcuna candidatura o siano state presentate una o più candidature ma nessuna di esse sia stata ammessa ai sensi dell'art. 5, oppure sia stata disposta l'ammissione di una o più candidature ma queste siano state successivamente tutte ritirate, il Decano non procede a indire le votazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 3. Il Decano entro dieci giorni all'ultimo termine provvede a indire una nuova procedura di individuazione dei candidati.
2. Qualora, a seguito del decreto di cui all'art. 2, comma 2, siano state ammesse una o più candidature, il Decano provvede a indire le votazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 3. Il decreto di indizione è adottato almeno trenta giorni prima della data della prima sessione di voto.

Art. 7.

Presentazione dei programmi di mandato

1. Dopo l'ammissione delle candidature, la Scuola le rende pubbliche con ogni mezzo idoneo a darne opportuna conoscenza.
2. Dopo l'ammissione, ogni candidato può rendere nota la propria candidatura e ogni altra informazione pertinente alla carica per la quale concorre. A tal fine il candidato può utilizzare la posta elettronica (anche mediante la propria casella di posta presso il dominio @sns.it, se docente della Scuola), le liste/gruppi comuni di spedizione e le bacheche degli edifici della Scuola. L'invio dei messaggi di posta elettronica alle liste è soggetto a moderazione da parte del Segretario generale.
3. La campagna elettorale non deve turbare le attività della Scuola e deve terminare cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle votazioni. A tal fine il Decano, sentiti i candidati, stabilisce i tempi e i modi in cui ciascun candidato può fare uso di spazi e strumenti per incontrare gli elettori.

Art. 8.

Quorum e votazioni

1. Per la validità delle elezioni è necessario, in ogni sessione di voto, il quorum della maggioranza assoluta degli elettori calcolata tenendo conto delle ponderazioni stabilite dall'art. 18 dello Statuto, cosicché essa è data dalla somma dei votanti ponderati con il peso delle rispettive categorie ovvero dal voto dei professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010, cui viene sommato (per ciascuna delle altre categorie di elettori) il prodotto tra il numero di voti equivalenti esprimibili dalla categoria (nVeq), calcolato come previsto dal successivo comma 4, e il numero di votanti (nVot) diviso per il numero degli elettori di quella categoria elettorale (nEcat):

$$[nVeq \cdot nVot / nEcat]$$
2. Le votazioni si tengono all'interno dei locali della Scuola in orario antimeridiano e pomeridiano, per un numero di ore giornaliere consecutive non inferiore a otto, dalle 9:30 antimeridiane alle 17:30.
3. Le votazioni si svolgono in uno o più giorni feriali, stabiliti nel decreto di indizione, e non possono tenersi nei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico o durante le festività di confessioni religiose riconosciute dallo Stato.
4. Ciascuno dei professori di ruolo, dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010 dispone di un voto. I voti espressi dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti (nVeq) delle altre categorie elettorali nella maniera seguente:
 - il voto espresso collettivamente dai ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010 sarà pari al 15% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;
 - il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo sarà pari al 15% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;

- il voto espresso collettivamente dagli allievi sarà pari al 15% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;
- il voto espresso collettivamente dagli assegnisti di ricerca sarà pari al 5% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo.

In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante deve avere un peso non superiore all'unità.

5. Per la determinazione delle percentuali di cui al comma precedente si tiene conto dei decimali fino alla quarta cifra (senza arrotondamento). Per la determinazione dei risultati elettorali si tiene conto della consistenza numerica di ciascuna categoria alla data di pubblicazione dell'aggiornamento delle liste elettorali di cui al precedente art. 3, comma 3.

6. In caso di mancata elezione nella terza sessione di voto, qualora vi sia un solo candidato, il Decano provvede a indire nuove elezioni.

7. In caso di mancata elezione nella terza sessione di voto, qualora vi siano due o più candidati, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza sessione di voto abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza. Qualora non sia raggiunto il quorum per la validità del ballottaggio, si procede ai sensi del precedente comma 6.

Art. 9.

Commissione elettorale, seggi elettorali, responsabile del procedimento amministrativo, responsabile informatico

1. La Commissione elettorale presidia la procedura, sovrintende alle operazioni di scrutinio e, dopo la chiusura delle operazioni di voto, effettua le operazioni finali per la determinazione dei risultati. La Commissione elettorale determina, con troncamento dopo il quarto decimale, e rende pubblici:

- a) la cifra necessaria a raggiungere il quorum di validità della sessione di voto, dopo la definizione dell'elettorato attivo;
- b) la cifra necessaria a raggiungere il quorum per la proclamazione;
- c) il numero di voti attribuito complessivamente a ciascuna categoria.

2. Le operazioni di voto sono presidiate da uno o più Seggi elettorali, composti da un numero di componenti (e altrettanti supplenti) sufficiente a garantire il corretto e ordinato svolgimento delle votazioni. Il Segretario generale nomina con proprio decreto il Seggio elettorale almeno tre giorni prima dell'inizio delle votazioni. Il Seggio è presieduto da un professore e opera in modo che siano presenti almeno un ricercatore, un allievo e, ove possibile, due dipendenti del personale tecnico e amministrativo, di cui almeno uno inquadrato in categoria D con funzioni anche di segretario verbalizzante. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal componente di Seggio avente una maggiore anzianità di servizio. L'ufficio di componente di seggio è obbligatorio; il rifiuto è ammesso esclusivamente in caso di grave e giustificato motivo. Eventuali sostituzioni dei componenti del Seggio sono disposte con decreto del Segretario generale. Nel corso delle operazioni elettorali, in caso di necessità e urgenza, spetta al Presidente del Seggio provvedere alle sostituzioni, dandone atto nel verbale. Il responsabile del procedimento non può far parte del seggio elettorale. Il Seggio redige un processo verbale di tutte le operazioni effettuate, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

3. Il Seggio è responsabile della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto. Il Seggio delibera, con competenza esclusiva, su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto del Presidente.

4. Il Presidente è tenuto a far registrare nel processo verbale relativo alle operazioni effettuate eventuali dichiarazioni, osservazioni, riserve formulate da elettori, purché obiettivamente rilevanti rispetto alle operazioni in corso, anche al fine della valutazione di eventuali doglianze da parte della Commissione elettorale.

5. Il responsabile del procedimento svolge le attività istruttorie volte all'emanazione dei provvedimenti amministrativi da parte del Decano e collabora con la Commissione elettorale e con i seggi per le operazioni di voto, scrutinio e proclamazione. Il responsabile del procedimento è un

dirigente ovvero un funzionario di categoria EP dell'area amministrativa-gestionale nominato dal Segretario generale.

6. Il responsabile informatico svolge le attività necessarie al corretto funzionamento dei sistemi e degli strumenti di voto presso la Scuola, alla sicurezza informatica delle procedure e alle relazioni con gli amministratori del sistema. Il responsabile informatico e i suoi collaboratori sono nominati dal Segretario generale.

Art. 10.

Operazioni di voto informatico

1. Ogni elettore vota al seggio elettorale in cui è iscritto secondo quanto indicato nel provvedimento di indizione, salvo diversa motivata richiesta dell'elettore.
2. Prima di consegnare all'elettore le credenziali di accesso al sistema informatico, il personale del seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:
 - a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;
 - b) accertare l'identità dell'elettore;
 - c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.
3. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:
 - a) mediante un idoneo documento d'identità o di riconoscimento del quale il Seggio riporta gli estremi;
 - b) tramite riconoscimento operato da un componente del Seggio o da un altro elettore appartenente allo stesso, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.
4. Ogni elettore ha diritto a esprimere un solo voto di preferenza oppure a votare la scheda bianca. Il voto di preferenza si esprime informaticamente selezionando uno dei nominativi presenti sulla scheda elettorale informatica e confermando. Il votante che, accreditatosi nel sistema, abbandoni la cabina lasciando incompiuta l'operazione di voto si considera rinunciatario e non può più essere ammesso a votare in quella sessione.
5. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del Seggio.
6. L'elettore che abbia una disabilità grave e documentata che sia di impedimento all'esercizio del diritto di voto con le modalità informatiche adottate dalla Scuola può farsi assistere da un accompagnatore. Le generalità dell'accompagnatore sono annotate nei registri. Un accompagnatore può assistere un solo elettore.
7. I votanti non possono accedere alle cabine elettorali muniti di strumenti elettronici idonei a registrare in tutto o in parte le operazioni di voto. La violazione della presente disposizione costituisce mancanza grave e determina responsabilità disciplinare.

Art. 11.

Operazioni successive alla votazione

1. Subito dopo la chiusura definitiva delle operazioni di voto, il Seggio dichiara chiusa la sessione di voto, disabilita le postazioni e redige il verbale.
2. La Commissione elettorale verifica che sia stato raggiunto il quorum di validità della sessione di voto e, in caso positivo, acquisisce i risultati complessivi con il numero di voti pesati espressi per ciascun candidato o come schede bianche. Le operazioni di spoglio delle schede digitali sono informatiche e i risultati sono prodotti dal sistema.

Art. 12.

Risultati elettorali e proclamazione dell'eletto

1. terminate le operazioni di scrutinio, il risultato elettorale è dato, per ciascun candidato, dalla somma dei voti espressi a favore di quest'ultimo ponderati con il peso delle varie categorie. Tale valore viene troncato dopo il quarto decimale, senza arrotondamento. I risultati elettorali dei candidati sono resi pubblici con l'indicazione dei voti di preferenza complessivamente espressi, senza precisazione delle preferenze espresse da ciascuna categoria.

2. Avverso i risultati elettorali indicati nei verbali dei Seggi elettorali possono essere proposte, entro cinque giorni dalla loro pubblicazione, istanze di rettifica o di opposizione alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale, sentiti il Segretario generale e il responsabile del procedimento, si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda e terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi, comprese le schede bianche. Nei ballottaggi risulta eletto il soggetto che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza.
4. Tenendo conto del criterio di cui al precedente comma 1, il Decano, visto il verbale della Commissione elettorale, nonché le risultanze delle verifiche sul possesso dei requisiti per la carica, proclama eletto il soggetto che abbia riportato più voti di preferenza equivalenti. Il provvedimento è pubblicato all'Albo Ufficiale della Scuola e trasmesso al Ministro dell'Università e della Ricerca per la nomina.

Art. 13.

Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per la Commissione elettorale, si applicano i principi del regolamento elettorale della Scuola e della legislazione universitaria.
2. Il Segretario generale può adottare un manuale sintetico descrittivo delle operazioni di voto e di scrutinio recante ulteriori informazioni utili sulla procedura.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione all'Albo Ufficiale della Scuola.